Prestazione di servizi di consulenza a soggetti passivi IVA italiani da operatore Ue in regime di franchigia IVA. Confermato l'obbligo di comunicazione nell'Esterometro

A differenza dell'obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT l'invio del cd. *Esterometro* riguarda **tutte le cessione di beni e le prestazioni di servizi** verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni.

Ai fini, infatti, dell'adempimento di detto obbligo comunicativo:

- è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, *indipendentemente dalla natura dello stesso*;
- non è significativo il fatto che l'operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio

Questo il chiarimento contenuto nella risposta n. 85 del 27 marzo 2019 dell'Agenzia delle Entrate.

***Link* al testo della risposta dell'Agenzia delle Entrate ad interpello n. 85 del 27 marzo 2019**, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche

alla Agenzia delle Entrate – Trasmissione telematica dati relativi alle operazioni di cessione dei beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato – Operatore Ue in Regime di franchigia IVA che presta servizi di consulenza a soggetti passivi d'imposta italiani – Nella specie – Operatore economico di diritto inglese in regimi speciale per le "piccole imprese" previsto dagli articoli 281 e ss. della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE) – Obbligo dei committenti italiani di comunicare i dati relativi alle prestazioni consulenza prestata da operatore comunitario in regime di franchigia IVA a ai sensi dell'articolo 1, comma 3-*bis*, del D.Lgs. 127/2015 (cd. *Esterometro*) – Sussistenza- Art. 1, comma 3-*bis*, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, inserito dall'art. 1, comma 909, lettera *a)*, n. 4, della L. 27/12/2017, n. 205